

**ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL
COORDINAMENTO UNIVERSITA' DEL TRIVENETO PER L'INCLUSIONE (UNI3V)**

TRA

La Libera Università di Bolzano, con sede legale in Piazza Università, 1 – 39100 Bolzano, in persona del Rettore *ad interim*, prof. Walter A. Lorenz, nato a Stuttgart (Germania) il 15 maggio 1947, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 30 novembre 2016;

L'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, in persona del Rettore *pro tempore*, prof. Rosario Rizzuto, nato a Roma il 15 aprile 1962, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016;

L'Università degli Studi di Trento, con sede legale in via Calepina, 14 - 38122 Trento, in persona del Rettore *pro tempore*, prof. Paolo Collini, nato a Vicenza il 12 maggio 1959, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 6 dicembre 2016;

L'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore *pro tempore*, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9 ottobre 1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016;

L'Università degli Studi di Udine, con sede legale in via Palladio, 8 - 33100 Udine, in persona del Rettore *pro tempore*, prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (Pd) il 27 Giugno 1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 13 dicembre 2016;

L'Università Ca' Foscari di Venezia, con sede legale in Dorsoduro 3246, Calle Larga Foscari - 30123 Venezia, in persona del Rettore *pro tempore*, prof. Michele Bugliesi, nato a Udine il 31 Maggio 1962, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale d'urgenza n. 748/2016 prot. n. 52687/V/7 del 28/11/2016, che sarà portato a ratifica degli Organi Accademici nelle prime sedute utili;

L'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Santa Croce, 191 - 30135 Venezia, in persona del Rettore *pro tempore*, prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016;

L'Università degli Studi di Verona, con sede legale Via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona, in persona del Rettore *pro tempore*, prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14 marzo 1953, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016;

di seguito anche indicate congiuntamente "Università" o "Parti",

PREMESSO CHE

- con la legge 17 del 28 gennaio 1999, di integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono state introdotte specifiche direttive in merito alle attività che gli atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) durante il loro percorso formativo universitario, nonché promuovere la loro inclusione in tutti gli aspetti della vita universitaria;
- a tal fine nel 2001 è nata la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), le cui linee guida si pongono come indicazioni di base per la predisposizione, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun ateneo, di servizi idonei e il più possibile omogenei, ispirati a principi condivisi di accoglienza, partecipazione, autonomia e integrazione dello studente con disabilità, al quale garantire pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, promuovendo nel contempo la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi della diversità e della disabilità;
- in questo contesto riveste carattere di fondamentale importanza incrementare la collaborazione attraverso lo scambio di esperienze e buone prassi, e attraverso la condivisione di progetti innovativi anche a livello interuniversitario;
- le Parti, nell'ottica della predetta collaborazione, riconoscono di comune interesse la realizzazione di un Coordinamento tra le Università del Triveneto per l'inclusione, che possa porsi anche come interlocutore diretto nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni nell'ambito delle tematiche relative all'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Coordinamento delle Università del Triveneto per l'Inclusione (UNI3V).

Il Coordinamento assicura la collaborazione tra le Parti e non ha soggettività giuridica.

Art. 2 - Principi e attività

Il coordinamento UNI3V, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei delineata dai rispettivi statuti, opera in base a principi condivisi e in attuazione delle norme costituzionali, nazionali, regionali e locali, nonché delle linee guida elaborate dalla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità) richiamate in premessa.

Le Parti assicurano che tutte le attività avviate congiuntamente rispettino i principi contenuti nei Codici etici delle università aderenti e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione.

UNI3V riconosce che le condizioni di vulnerabilità nascono dall'interazione delle persone con l'ambiente e dunque vuole promuovere azioni orientate a rafforzare la cultura dell'inclusione agendo sulle dimensioni personali e contestuali.

UNI3V promuove attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca mirate a creare contesti di studio e di lavoro inclusivi che siano in grado di rispondere ai bisogni e alle difficoltà di persone con vulnerabilità, con disabilità e con difficoltà di apprendimento appartenenti alla comunità universitaria.

UNI3V promuove altresì attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle modalità per favorire la costruzione di spazi e servizi inclusivi.

L'attività di UNI3V è indirizzata a far emergere le problematiche comuni delle università del Triveneto con riferimento al tema dell'inclusione nella comunità universitaria di persone vulnerabili, con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento; a tal fine, UNI3V può svolgere, anche in sede nazionale, attività di proposta di possibili soluzioni ai problemi rilevati.

Inoltre, UNI3V può promuovere specifici progetti legati alle esigenze degli Atenei convenzionati al fine di realizzare sinergie tra gli stessi, individuando l'Ateneo che avrà il ruolo di capofila e precisando di volta in volta le risorse (finanziarie, umane, logistiche, strumentali) necessarie e i rispettivi contributi.

Le collaborazioni poste in essere nell'ambito del presente Accordo potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni. Nel

caso gli accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sulla evidenza pubblica e circoscrivere il contenuto e il tipo di azioni a quelle derogate dalla normativa sui contratti pubblici.

Art. 3 – Rappresentanza delle Università - Assemblea

Sono membri di UNI3V le Università del Triveneto firmatarie del presente Accordo.

I membri sono rappresentati in Assemblea dai Delegati per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) nominati dai Rettori in ottemperanza alla Legge 28 gennaio 1999 n. 17.

I Delegati per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento di ciascun Ateneo sono referenti del presente Accordo e curano le comunicazioni, che avverranno via email, necessarie alla realizzazione delle attività previste.

Art. 4 – Coordinatore

Le funzioni di segreteria organizzativa sono svolte da un Coordinatore/Coordinatrice, eletto/a dall'Assemblea tra i suoi componenti. Il mandato del Coordinatore è a titolo gratuito, dura due anni e non è rinnovabile per più di una volta consecutiva.

Art. 5 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea di UNI3V si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice con avviso inviato via posta elettronica ai Delegati almeno 20 giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati. Qualora siano impossibilitati ad intervenire di persona, i Delegati possono essere sostituiti, con diritto di voto, da un altro docente o ricercatore dell'Ateneo di appartenenza nominato con delega scritta del Rettore.

Possono essere invitati a contribuire ai lavori di UNI3V, senza diritto di voto, membri della

governance degli Atenei, dirigenti e operatori dei servizi, nonché rappresentanti delle istituzioni e persone esperte a vario titolo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice e dal Segretario verbalizzante, individuato di volta in volta dall'Assemblea, che viene approvato dai presenti nella seduta successiva.

Art. 6 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- contribuire alla definizione delle linee politiche promosse da UNI3V per l'inclusione delle persone con vulnerabilità, disabilità e disturbi dell'apprendimento nell'ambiente universitario;
- contribuire alla definizione delle linee politiche promosse da UNI3V per la promozione di contesti universitari inclusivi e alla declinazione di obiettivi in sintonia con esse;
- sviluppare azioni di monitoraggio delle stesse;
- promuovere azioni strutturali per la formazione e la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi dell'inclusione;
- presentare progetti e svolgere attività di sensibilizzazione e supporto alla realizzazione di azioni in coerenza con gli obiettivi di UNI3V privilegiando un'azione di rete condivisa da tutte le Parti;
- proporre alle Università aderenti la sottoscrizione di accordi con soggetti giuridici pubblici, privati, del privato sociale e delle associazioni per l'avvio di progetti che promuovano l'inclusione. Le Università aderenti che approveranno la proposta secondo le procedure previste dai propri Statuti e regolamenti, sottoscriveranno poi gli accordi;
- organizzare e patrocinare iniziative che abbiano la finalità di promuovere la diffusione di una cultura dell'inclusione che si traduca in interventi effettivi con altri soggetti operanti sul territorio del Triveneto.

Art. 7 - Finanziamenti

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Nel caso in cui gli Atenei aderenti ad UNI3V partecipassero a bandi che prevedono la concessione di finanziamenti per ricerca o altre iniziative volte a favorire l'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) durante il loro percorso formativo universitario, nonché promuovere la loro inclusione in tutti gli aspetti della vita universitaria, le parti interessate stipuleranno accordi separati nei quali saranno definite le modalità di partecipazione e il relativo apporto di ciascun Ateneo.

Art. 8 – Obblighi di informazione

Ciascuna Università aderente a UNI3V si impegna a informare, con le modalità stabilite dall'Assemblea, gli altri Atenei membri di UNI3V sulle proprie attività e sui progetti specifici intrapresi nel settore dell'inclusione delle persone nella comunità accademica.

Art. 9 – Modifiche alla convenzione

Ogni modifica al presente Accordo deve essere approvata dalle Università, secondo i rispettivi Statuti e regolamenti.

Una volta intervenute le approvazioni di tutte le Parti, le stesse sottoscriveranno digitalmente un atto aggiuntivo contenente le modifiche al presente Accordo, che entreranno in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione, impregiudicata la data di scadenza dell'Accordo.

Articolo 10 - Durata e Recesso

Il presente accordo entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha una validità di 5 anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti approvato dai competenti organi. Le Parti possono

comunque recedere dall'accordo, dandone comunicazione alle altre tramite PEC con anticipo di almeno tre mesi.

Articolo 11 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo.

Fatto salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma, i risultati ottenuti a seguito delle attività/iniziativa/ricerche poste in essere in virtù del presente Accordo, potranno essere utilizzati per esigenze di natura didattico – convegnistica, previa espressa autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali che si rendesse necessario, in tutte le fasi della collaborazione, per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo dovrà avvenire ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Il trattamento dei dati personali sarà comunque improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora ciò non sia possibile si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 14 - Sottoscrizione, imposta di bollo e di registro

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 642/1972 e ss. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per la Libera Università di Bolzano

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Walter A. Lorenz

Per l'Università degli Studi di Padova

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

Per l'Università degli Studi di Trento

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Paolo Collini

Per l'Università degli Studi di Trieste

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Maurizio Fermeglia

Per l'Università degli Studi di Udine

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Alberto Felice De Toni

Per l'Università Ca' Foscari Venezia

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Michele Bugliesi

Per l'Università IUAV di Venezia

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Alberto Ferlenga

Per l'Università degli Studi di Verona

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Nicola Sartor